



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Sezione Civile

\*\*\*\*\*

**IL CASO.it**

Il G.I., dott. Carlo Albanese, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.2.2009;

rilevato che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. [redacted] Filippo ed [redacted] Concetta, premettendo di aver intrattenuto con il [redacted], [redacted], un rapporto di conto corrente ordinario con annessa apertura di credito da cui, per effetto dell'accertanda nullità delle clausole che prevedevano tassi di interessi usurari, di rinvio "uso piazza" e di commissioni di massimo scoperto, deriverebbe in loro favore un ingente credito di natura pecuniaria, hanno chiesto accertarsi in via preventiva il predetto importo attraverso la nomina di un consulente che tenti - come espressamente previsto dalla norma in oggetto - la conciliazione delle parti;

rilevato che, nel costituirsi, l'istituto di credito ha eccepito, preliminarmente, l'"incompetenza" del presente organo giudicante, spettando la cognizione del procedimento alla "competenza" funzionale del Presidente del Tribunale, nonché, nel merito, l'assenza dei presupposti per farvi ricorso in via anticipata rispetto all'instauranda fase di merito e la decadenza e/o prescrizione del diritto dei correntisti a contestare le risultanze degli estratti conto inviati nel corso del rapporto;

ritenuto, quanto alla "competenza" a decidere sull'istanza, che, sebbene il secondo periodo del primo comma dell'art. 696 bis c.p.c. dispone che "*il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696*" - la quale prevede espressamente la competenza del Presidente del Tribunale - il predetto rimando riguarda esclusivamente le modalità nonché gli altri aspetti procedurali ivi previsti, ossia la nomina del consulente e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni, tanto più che l'art. 696 bis c.p.c. utilizza il termine "*giudice*" e non quello di "*Presidente del Tribunale*" così come effettuato dall'art. 696 c.p.c. (sarebbe, in sostanza, una tecnica normativa poco lineare quella di parlare di "*giudice*" per poi fare rinvio, quanto all'individuazione del magistrato competente, ad altra norma - che designa come magistrato competente non più il giudice bensì il Presidente del Tribunale);

ritenuto, inoltre, che anche il tenore letterale induce a ritenere che nel richiamo all'art. 696 c.p.c. non sia compresa l'indicazione del magistrato competente, questa essendo presupposta, dal momento che il rinvio è limitato al come procedere ed al cosa fare ("*procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696*"), laddove chi debba agire è espressamente indicato dalla norma in oggetto ("*il giudice*");



G

ritenuto, quanto al merito dell'istanza, che non paiono ricorrere, nella fattispecie in esame, i presupposti del richiesto provvedimento in quanto la richiesta di consulenza tecnica preventiva di cui alla nuova norma processuale può trovare accoglimento solo se finalizzata "alla composizione della lite", così come significativamente recita la rubrica del cit. art. 696 bis c.p.c.;

considerato, infatti, che presupposto dell'accertamento in parola è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed *ex ante* - altre questioni controverse;

preso atto che lo scopo della introduzione di tale nuovo strumento processuale, di natura non cautelare in quanto svincolato dal requisito dell'urgenza (tuttora richiesto invece dalla non abrogata disposizione dell'art. 696 c.p.c.), è, nell'intenzione del legislatore, quello di evitare l'instaurazione e lo svolgimento di un processo di cognizione finalizzato unicamente all'ottenimento di una consulenza tecnica d'ufficio;

### **IL CASO.it**

ritenuto, infatti, che una tale interpretazione sia la sola idonea a giustificare la mancata abrogazione del cit. art. 696 c.p.c. (del quale dovrebbe, altrimenti, ritenersi la sopravvenuta superfluità), nonché a scongiurare l'instaurazione di procedimenti *ante causam* privi del carattere dell'urgenza volti all'ottenimento di CTU meramente esplorative perché non precedute, come invece accade negli ordinari giudizi di cognizione, dalla positiva valutazione della necessità dell'indagine tecnica ai fini del decidere (art. 61 c.p.c.);

considerato, peraltro, che basta leggere la comparsa di costituzione depositata dalla resistente per rendersi conto di come con riguardo alla presente fattispecie le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'obbligazione pecuniaria, risarcitoria ovvero di natura contrattuale, gravante sulla resistente, bensì - a monte - sulla effettiva sussistenza della stessa;

### **IL CASO.it**

ritenuto, infine, che il presente ricorso non contiene la deduzione di alcuna ragione di urgenza, ragion per la quale lo stesso non può neppure essere qualificato quale richiesta di accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 c.p.c.*;

P.Q.M.

respinge l'istanza e, attesa la novità della questione trattata, dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite sostenute.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Barcellona P.G. in data 3.3.2009.

Deposito nella Cancelleria del Tribunale di Barcellona n. 2 MAR. 2009  
IL CANCELLIERE  
Francesco Colandrusco  
Deposito nella Cancelleria del Tribunale di Barcellona n. 2

Il Giudice

Dott. Carlo Albanese